

arrivano ad una esclusione dal gruppo (per decisione propria o perchè sia colpito dalla sanzione più grave), pur avendo il deputato la facoltà di conservare il mandato parlamentare ottenuto dal corpo elettorale, ha dovere di rassegnare le dimissioni dal mandato stesso, non svolgendo più nel Parlamento quell'azione che egli aveva prospettato ai suoi elettori presentandosi in una lista e con un programma di partito. Non sono oggi più possibili, come lo erano al tempo del collegio uninominale, le dimissioni accompagnate dal ricorso agli elettori; col sistema proporzionale le dimissioni da deputato portano la surroga automatica. In concreto poi si danno diverse opinioni sull'estensione e limiti che debbono avere queste sanzioni disciplinari. Non è compito della morale attardarsi a determinare queste concretizzazioni regolamentari. Sarebbe tuttavia erroneo cercare un aumento di efficienza del partito, facendo propri i metodi dei partiti totalitari; in tal senso il partito democratico tradirebbe le proprie premesse ideologiche, indebolendo così le sue stesse posizioni.

Sac. TULLIO GOFFI

professore di Morale nel Seminario di Brescia

Di una possibile trascrizione al civile

Paolo, mentre si trovava in Germania orientale, contrasse alla chetichella matrimonio con Filomena.

Oggi riesce a passare al di qua della cortina e, coll'aiuto di buoni, arriva in Italia.

E' in possesso di un solo documento: l'atto di matrimonio scritto dal parroco del paese della sposa.

Vuole mettersi in regola come cristiano e come cittadino italiano: che fare?

SOLUZIONE

Contrarre di nuovo il S. matrimonio non è possibile: gli sposi sono in piena regola col loro atto che ne attesta la celebrazione. Dalla teologia morale (*De sacramentis iterandis*) sappiamo che «*graviter peccat qui matrimonium durante eodem coniugio iterat*».

Simulare il matrimonio nemmeno, perchè occorre testimoniare la verità circa l'esistenza di un contratto valido, con data reale e non diversa da quella del documento originale. E al momento della celebrazione del matrimonio i due coniugi non erano in Italia.

Allora che fare? Bisogna:

1. - ottenere il permesso da parte dell'Ordinario per poter

trascrivere sui registri della propria parrocchia tale atto di matrimonio;

2. - trascrivere realmente tale atto davanti agli sposi ed a due testimoni, e leggere gli articoli del codice civile (143-144-145);

3. - far firmare il registro dei matrimoni;

4. - far firmare agli sposi l'atto del S. matrimonio destinato al civile, dopo averlo steso pressappoco così:

ATTO DI MATRIMONIO

Il giorno

io sottoscritto

Parroco di

in base al rescritto della Ven. Curia Arcivescovile, in data

ho trascritto nei registri dei matrimoni di questa parrocchia il seguente atto di matrimonio, celebrato a nella Parrocchia di

(si riporta il documento rilasciato dal Parroco che ha celebrato il matrimonio)

.....
Frattanto in base alla sovrascritta concessione della Ven. Curia Arcivescovile del che concedeva la trascrizione di tale atto nei registri di questa parrocchia ed il completamento dell'atto con la lettura degli articoli 143-144-145 del Codice Civile It., convertendolo per tal modo in matrimonio concordatario a sensi art. 13 della legge 27-5-1929, N. 847, al fine di ottenerne la trascrizione nei registri dello Stato Civile, io sottoscritto dichiaro che alla presenza dei due testimoni

ho spiegato ai due sposi, oltrechè gli effetti sacramentali del matrimonio contratto, anche i civili, dando lettura degli articoli del Cod. Civ. 143-44-45 riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.

Dopo di che ho redatto quest'atto in doppio originale, dei quali uno si conserva in questo archivio parrocchiale, l'altro, cioè il presente, è destinato all'Ufficio di Stato Civile di questo Comune per essere trascritto nei registri civili.

Letto il presente atto agli intervenuti essi si sono con me sottoscritti:

Firma dello sposo

Firma della sposa

Firma dei due testimoni

.....
.....

Firma del Parroco

.....

(Timbro parrocchiale)

5. - Inviare effettivamente tale atto al Municipio dove ha luogo la parrocchia (cfr. Istruzione della S. C. dei Sacramenti, n. 31): « Il Comune a cui deve trasmettersi l'atto del matrimonio per la trascrizione agli effetti civili è sempre quello in cui il matrimonio è stato celebrato ».

Così all'art. 8 della legge sul matrimonio (27 maggio 1929, n. 847): « L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo

la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione ».

Occorre unire i necessari documenti:

- 1) *Per lo sposo*:
Atto integrale di nascita,
» di residenza,
» di cittadinanza italiana,
» di stato libero.
- 2) *Per la sposa*:
(Gli atti di notorietà fatti in Pretura,
con 5 testimoni per la nascita,
con 4 testimoni per lo stato libero e cittadinanza.
- 3) *L'atto di notorietà* per comprovare che nei riguardi del matrimonio contratto a il giorno dai nominati sigg.
(tutte le generalità - residenza e cittadinanza originaria) non esisteva (e fino al momento in cui si redige l'atto non esiste effettivamente)
alcuno degli impedimenti previsti dagli articoli 85-86-87-88-89 del Codice Civile, riguardano le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile:
art. 85: Interdizione per infermità di mente;
art. 86: Libertà di stato;
art. 87: Parentela, affinità, adozione e affiliazione;
art. 88: Delitto (canonicamente « crimen uno patrans »);
art. 89: Lutto vedovile (300 giorni).
- 4) Inoltrare da parte degli sposi, istanza in carta da bollo da L. 300 al sig. Procuratore della Repubblica (ove risiede il Tribunale), perchè voglia autorizzare l'Ufficiale di Stato Civile del Comune a trascrivere l'atto di matrimonio firmato dal Parroco di a seguito del rescritto della Ven. da Curia di in data
In seguito a tale autorizzazione il matrimonio sarà trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile, e ne sortirà i conseguenti effetti.
Se il Procuratore della Repubblica non avesse a concedere tale autorizzazione, si può ricorrere al Presidente della Corte di Appello, ed ottenerla da lui.

CUD. PIETRO SPADA
dell'Ufficio Matrimoni nella Curia Arcivescovile di Milano